


REGIONE SICILIA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 SIRACUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 1322

Data 12 NOV. 2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità e dell'Area PTA

<p><b>Dimostrazione della compatibilità economica</b></p> <p><b>Bilancio 2020</b></p> <p>Centro di costo _____</p> <p>Conto economico _____</p> <p>Budget assegnato _____</p> <p>Budget già utilizzato _____</p> <p>Budget disponibile _____</p> <p>da cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, pari ad € _____</p> <p><b>Disponibilità residua</b></p> <p>di budget € _____</p> <p><b>Spesa autorizzata</b></p> <p>Il Responsabile della U.O.C.                  Economico Patrimoniale</p> <p>_____</p> <p><b>Non comporta impegno di spesa</b></p> <p><b>Fondi vincolati</b></p> <p><b>Fondi PSN</b></p> <p><b>Fondi PO FESR</b></p>	<p>Proposta n° <u>15</u> del <u>12 NOV. 2020</u></p> <p>STAFF DIREZIONE GENERALE                  IL RESPONSABILE  <u>Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio</u></p> 
--	---

Addì 12 NOV 2020, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/S.G. del 4/4/2019, assistito dalla Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Salvatore Lucio Ficarra**

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 5 del 14/4/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i;

VISTO l'Atto Aziendale approvato con D.A. n.163 del 3.3.2020;

VISTO il vigente CCNL della Dirigenza Area Sanità 2016/2018 ed il vigente CCNL della Dirigenza Area Professionale Tecnica e Amministrativa ;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, l'Azienda è tenuta ad adottare un Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità e dell'Area PTA;

ATTESO che, con mail del 7.10.2020 che si allega, l'ufficio Relazioni Sindacali ha trasmesso alle OO.SS. la bozza di Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità e dell'Area PTA per l'opportuna informativa sindacale ai sensi dell'art.4 del vigente CCNL Area Sanità e dell'art. 6 del vigente CCNL Area PTA;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla sola UIL FPL con nota del 9.10.2020 prot. n.240 che si allega, accolte in parte e, più precisamente:

- 1) "*L'unità di staff*" non è una tipologia di incarico ma un'unità operativa, articolazione interna dell'Azienda e, in quanto tale, può essere ricoperta con una delle diverse tipologie di incarico previste dai vigenti CCCCNNLL;
- 2) "*Gli incarichi di funzioni organizzative*" non sono disciplinati dal regolamento di che trattasi;
- 3) Relativamente a quanto osservato dall'O.S., in merito ad altre *ipotesi di revoca degli incarichi dirigenziali (Sanità e PTA) "imprevedibili, non programmabili o legati a motivi organizzativi e gestionali...."*, si precisa che nel Regolamento sono stati inseriti i casi di revoca previsti per legge e contrattuali invece, con riguardo a quanto osservato, si richiama il contenuto dell'art.4 del Regolamento titolato "Ristrutturazione Aziendale";
- 4) Con riferimento alle osservazioni riguardanti *la natura strutturale e funzionale del Dipartimento*, si ritiene che, come peraltro affermato dalla UIL nella nota sopracitata, detta materia è oggetto di organizzazione e funzionamento dell'Azienda e pertanto è stata già trattata compiutamente in sede di Atto Aziendale;
- 5) Si accoglie l'osservazione relativa alla richiesta di integrazione delle disposizioni normative citate all'art.6 "Procedure per l'affidamento degli incarichi" Sezione I, Parte I del Regolamento, aggiungendo altresì *i CCNL vigente, le vigenti linee guida regionali* in quanto applicabili.

TENUTO CONTO che occorre procedere alla integrazione e modifica del solo art.6 “Procedure per l’affidamento degli incarichi” del Regolamento come segue: “Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., nonché dal vigente CCNL e dalle vigenti linee guida regionali in quanto applicabili, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nel vigente Atto aziendale, le procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti Medici e Veterinari, ai Dirigenti Sanitari ed ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, si distinguono secondo la tipologia di incarico”;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente adottare il Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità e dell’Area PTA così come modificato e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l’urgenza di avviare in tempi brevi l’attività correlata ed inerente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda;

Tanto premesso,

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene espresso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

#### DELIBERA


per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti di :

- 1) Dare atto che le osservazioni pervenute dalla OOSS sono state accolte nei limiti indicati in premessa;
- 2) Modificare ed integrare, conseguentemente, **l’art.6 “Procedure per l’affidamento degli incarichi”** Sezione I, Parte I del Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità e dell’Area PTA come segue: *“Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., nonché dal vigente CCNL e dalle vigenti linee guida regionali in quanto applicabili, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nel vigente Atto aziendale, le procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti Medici e Veterinari, ai Dirigenti Sanitari ed ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, si distinguono secondo la tipologia di incarico.*
- 3) Approvare il Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità e dell’Area PTA così come modificato;
- 4) Disporre la pubblicazione del presente Regolamento a cura dell’UOC Gestione Risorse Umane

sul sito web aziendale in “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sezione “Disposizioni Generali”, alla voce “Regolamenti” nonchè nel Portale del Personale ;

- 5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 65 della L.r. n. 25/93 come modificato dall' art. 53 della L.r. n. 30/93 per l’urgenza di avviare l’attività correlata ed inerente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Salvatore Madonia




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Iacolino



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. n.30/93 e successive modificazioni dal giorno 15 NOV. 2020 al giorno 24 NOV. 2020

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

Siracusa, 30 NOV. 2020

---

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio dei Sindaci in data 16 NOV. 2020  
Prot. n° 30170/PG

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Siracusa, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)



**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**SIRACUSA**

**REGOLAMENTO**

**PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI  
DIRIGENZIALI DELL'AREA SANITA' E DELL'AREA  
PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

## **INDICE**

### **PARTE GENERALE**

- Art. 1** Campo di applicazione
- Art. 2** Tipologie incarichi
- Art. 3** Contratto individuale
- Art. 4** Ristrutturazione aziendale
- Art. 5** Norme di rinvio

### **PARTE I**

#### **Incarichi di Unità Operativa Complessa-Unità Operativa Dipartimentale e/o Distrettuale- Incarichi Professionali**

##### **Sez. I**

##### **Area Sanità**

- Art. 6** Procedura per l'affidamento incarichi dirigenziali
- Art. 7** Tipologia degli incarichi dirigenziali:
  - a) Incarichi di direzione di struttura complessa
  - b) Incarichi di direzione di struttura semplice
  - c) Incarichi professionali
  - d) Incarichi professionali di base
- Art. 8** Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento
- Art. 9** Revoca degli incarichi
- Art.10** Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali
- Art.11** Sostituzioni

##### **Sez. II**

##### **Area PTA**

- Art.12** Procedura per l'affidamento incarichi dirigenziali
- Art.13** Tipologia degli incarichi dirigenziali:
  - a) Incarichi di direzione di struttura complessa
  - b) Incarichi di direzione di struttura semplice
  - c) Incarichi professionali
  - d) Incarichi professionali di base
- Art.14** Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento
- Art.15** Revoca degli incarichi
- Art.16** Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali
- Art.17** Sostituzioni

### **PARTE II**

#### **Incarichi di Direttore di Dipartimento**

- Art.18** Funzione e tipologia dei Dipartimenti
- Art.19** Organi del Dipartimento
- Art.20** Direttore del Dipartimento
  - A) Nomina del direttore del dipartimento
  - B) Revoca dell'incarico di direttore del dipartimento
  - C) Compiti del direttore del dipartimento
- Art.21** Comitato di Dipartimento

- A) Componenti del Comitato di Dipartimento
- B) Operazioni elettorali
- C) Compiti del Comitato di Dipartimento
- D) Riunioni del Comitato di Dipartimento

**Art.22** Assemblea di Dipartimento

**Art.23** Obiettivi dei Dipartimenti

- A) Obiettivi dei Dipartimenti di Area Sanitaria e Ospedaliera
- B) Obiettivi del Dipartimento Amministrativo

## PARTE GENERALE

### **Art 1 - Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica:

- a) a tutti i Dirigenti appartenenti all'Area Sanità, e specificatamente alle figure previste nel nuovo CCNL Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019: Dirigenti Medici, Sanitari, Veterinari e Dirigenti delle Professioni Sanitarie;
- b) alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.

### **Art.2 -Tipologie di incarico**

Giusto art. 18 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 19/12/2019, le tipologie di incarichi conferibili ai Dirigenti Medici e Veterinari, ai Dirigenti Sanitari ed ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, sono le seguenti:

#### **-Incarichi gestionali:**

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa;
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
- c) Incarichi di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
- d) Incarichi di Direttore di Dipartimento

#### **-Incarichi professionali:**

- a) Incarichi di natura professionale di altissima professionalità (incarichi a valenza dipartimentale e incarichi interni alle strutture complesse )
- b) Incarichi di alta specializzazione , all'interno di strutture complesse e semplici .
- d) incarichi di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- e) Incarichi professionali di base conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, ma che abbiano superato il periodo di prova

Giusto art. 27 del CCNL dell'8-6-200 AREA PTA le tipologie di incarico conferibili alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa sono i seguenti:

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa;
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice;
- c) Incarichi di natura professionale di altissima professionalità, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività

### **Art. 3 - Contratto individuale**

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la stipula di contratto individuale di lavoro che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri

aspetti connessi all'incarico, ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.

Il contratto viene sottoscritto entro il termine di 30 gg., salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

La mancata sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente, alla scadenza del termine di cui sopra comporterà l'impossibilità a conferire l'incarico al Dirigente scelto, né tantomeno potrà essere erogato il relativo trattamento economico corrispondente all'incarico.

#### **Art. 4 - Ristrutturazione aziendale**

In sede di ristrutturazione aziendale, il mutamento della struttura organizzativa aziendale a seguito della soppressione di unità operativa o della diversa vocazione delle stesse comporta la decadenza automatica dei relativi incarichi, facendo comunque salva la disciplina di ricollocazione nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e della vigente normativa contrattuale.

#### **Art. 5 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme generali in materia di organizzazione sanitaria e di organizzazione dipartimentale, nonché all'Atto Aziendale approvato con D.A n.163 del.3.3.2020.

**PARTE I**  
**Incarichi di Unità Operativa Complessa-Unità Operativa Dipartimentale e/o Distrettuale-**  
**Incarichi Professionali**

**Sez. I**  
**Area Sanità**

**Art 6 - Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali**

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., nonché dal vigente CCNL e dalle vigenti linee guida regionali in quanto applicabili, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nel vigente Atto aziendale, le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti Medici e Veterinari, ai Dirigenti Sanitari ed ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie, si distinguono secondo la tipologia di incarico.

**Art. 7-Tipologie di incarico**

a) Incarichi di direzione di struttura complessa

Per incarichi di direzione di struttura complessa, ex all'art. 27, comma 1, lettera a CCNL 8/6/2000, come confermato dal vigente CCNL di categoria (art 18, comma 1, par. I, lett. a) si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall'Atto Aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR n.484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale. Ai sensi dell'art 20 del vigente CCNL Area Sanità sono conferibili ai Dirigenti che abbiano superato almeno cinque anni di servizio e superato la verifica del Collegio tecnico e hanno durata non inferiore ai cinque anni e non superiore ai sette, con facoltà di rinnovo, salvo il conseguimento dei limiti di età per il collocamento a riposo;

b) Incarichi di direzione di struttura semplice

Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice (art.18, par. I, lett. b e c CCNL Area Sanità) sono articolazioni interne del Dipartimento o del Distretto ( UOSD ( art. 18, par. I, lett. b) o articolazioni interne delle strutture complesse ( U.O.S.) (art. 18, par. I, lett.c), dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti, che abbiano maturato cinque anni di servizio, a seguito di valutazione positiva del Collegio tecnico. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del

conferimento degli incarichi dirigenziali rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, anche presso altre Aziende o Enti, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'Atto aziendale ed entro i limiti delle risorse disponibili nel "Fondo per la retribuzione degli incarichi", secondo la graduazione che ne individua l'importo della retribuzione di posizione di cui all'art. 91 del vigente CCNL .

Hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, ad eccezione del caso di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo .

Gli incarichi possono esser rinnovati , previa valutazione positiva a fine incarico da parte dell' O.I.V.

#### c) Incarichi professionali

Gli incarichi professionali, individuati al comma 1) par. II lett. a ( a1 e a2), e lett.b e c dell'art. 18 CCNL sono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni professionali con la collaborazione di risorse umane e utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie .

Sono conferibili ai dirigenti, che abbiano maturato cinque anni di servizio, a seguito di valutazione positiva del Collegio tecnico. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, anche presso altre Aziende o Enti, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità.

Gli incarichi professionali sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'Atto aziendale ed entro i limiti delle risorse disponibili nel "Fondo per la retribuzione degli incarichi", secondo la graduazione che ne individua l'importo della retribuzione di posizione di cui all'art. 91 del vigente CCNL .

Hanno durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, ad eccezione del caso di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo .

Il numero di posizioni dirigenziali conferibili non potrà superare:

- a) Per gli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, il 3% del numero di incarichi di alta specializzazione e degli incarichi di consulenza;
- b) Per gli incarichi di altissima professionalità quali articolazioni delle strutture complesse, il 7% del numero degli incarichi di alta specializzazione e degli incarichi di consulenza.

Gli incarichi possono essere rinnovati , previa valutazione positiva a fine incarico da parte dell' O.I.V.

#### c) Incarichi professionali di base

Gli incarichi professionali di base sono individuati al comma 1 par. II lett. d) dell'art 18 del CCNL ed hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Sono conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio, che abbiano superato il periodo di prova.

#### **Art.8 - Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento**

Nell'affidamento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di diversa posizione funzionale dirigenziale, l'Azienda deve tener conto di quanto previsto dall'art. 19 comma 9 CCNL , ed in particolare:

- a) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico;
- b) dell'area o disciplina o profilo di appartenenza;
- c) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati;
- f) del criterio della rotazione, ove applicabile.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda, con atto scritto e motivato, su proposta del Responsabile della struttura di appartenenza del Dirigente, come meglio specificato dall'art.19 comma 8 del CCNL o, in mancanza, del Direttore Sanitario, nel rispetto dei principi sopra riportati.

A tal fine, ad eccezione degli incarichi professionali di base, si procede con l'emissione di avviso di selezione interna ( fatta eccezione per i casi in cui occorre provvedere con urgenza ), nel quale deve essere specificato:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- c) il termine di presentazione delle istanze ;
- d) il valore economico attribuito all'incarico che determina conseguentemente la retribuzione della posizione;
- e) la cadenza delle verifiche sia da parte del relativo Collegio Tecnico che del Organismo di Valutazione;
- f) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o le

esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;

g) l'invito ad allegare un curriculum professionale.

Per stabilire l'idoneità del dirigente interessato all'incarico, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- a) l'area, la disciplina o il profilo professionale di appartenenza;
- b) la valutazione riportata dal Collegio Tecnico ai sensi dell'art.57 comma 2 del vigente CCNL 2016/2018 area Sanità;
- c) il grado di professionalità desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza ;
- d) la valutazione positiva ottenuta ai fini del sistema premiante ai sensi dell'art.57 comma 4;
- e) ove possibile, il rispetto del principio di rotazione.

### **Art.9 - Revoca degli incarichi**

Gli incarichi sono soggetti a revoca anticipata nel caso in cui il Dirigente non superi positivamente la valutazione del Collegio Tecnico e dell'Organismo Indipendente di valutazione e nei casi accertamento di responsabilità dirigenziale di cui all'art. 15 ter comma 3 D.lgs 502/92 e s.m.i ( dovuto a inosservanza delle direttive e a risultati negativi di gestione ) .

Il mancato rinnovo, alla scadenza dell'incarico, potrà essere l'effetto di valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art.62 CCNL Area Sanità

### **Art. 10 - Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali**

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, previa valutazione positiva a fine incarico, a cura degli Organismi previsti dall'art. 57 CCNL di categoria, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, sono:

- a) in prima istanza il Dirigente direttamente sovraordinato;
- b) il Collegio Tecnico;
- c) l' OIV.

Il Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico. Gli incarichi possono essere rinnovati anche senza avviso (art. 19 CCNL).

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti con incarico professionale di base costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

### **Art.11 - Sostituzioni**

La sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale è ampiamente regolata dall'art.22 CCNL Area Sanità e può intervenire nei seguenti casi:

1) Assenza per ferie, malattia o altro impedimento del titolare dell'incarico:

la sostituzione del Direttore di struttura complessa o del Responsabile UOSD o altra U.O. in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dalla struttura semplice, è affidata ad altro dirigente della struttura, indicato dal titolare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e scelto tra i Dirigenti che siano in regime di esclusività e che siano titolari di incarico di struttura semplice o professionale, con esclusione dei titolari di incarico professionale di base ( art. 22 comma 2 CCNL) ;

2) Assenza del titolare per cessazione del rapporto di lavoro:

la sostituzione del Direttore di struttura complessa o del Responsabile UOSD o altra U.O. in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dalla struttura semplice, è affidata con provvedimento motivato del Direttore Generale, secondo i principi di cui al punto 1) e cioè ad altro titolare di struttura semplice o professionale, con regime di esclusività, mediante valutazione comparata dei curricula formativi e professionali prodotti dai candidati, effettuata dal Direttore Sanitario che fornirà quindi una terna di nomi, previo avviso.

In tal caso la sostituzione, che non potrà configurarsi come mansione superiore è consentita per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di cui al DPR 483 e 484/97, e comunque potrà durare nove mesi, prorogabili di ulteriori nove.

Al dirigente incaricato non spetterà alcun emolumento per i primi due mesi. In caso di durata superiore allo stesso compete un'indennità mensile per 12 mensilità, anche per i primi due mesi, pari ad € 600,00 ( in caso di sostituzione di Direttore U.O.C.) e pari ad € 300,00 ( in caso di sostituzione di Responsabile U.O.S. o U.O.S.D), al Fondo per il Risultato. Allo stesso sarà altresì corrisposta una quota in più di retribuzione di risultato per il raggiungimento degli Obiettivi assegnati, nella misura che sarà stabilita in sede di contrattazione integrativa aziendale.

3) Assenza del titolare dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni dovuta a incarico di Direttore Generale, Sanitario o Direttore dei Servizi sociali presso l'Azienda o altro Ente, ovvero per mandato elettorale o ancora per distacco sindacale.

In tal caso si provvederà all'assunzione di altro Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato ( art. 22 comma 5 CCNL)

Nel caso in cui non si possa far ricorso alle sostituzioni sopra indicate, l'Azienda potrà temporaneamente affidare la struttura ad altro Dirigente con corrispondente incarico, con anzianità di cinque anni, ma non verrà corrisposta la relativa indennità bensì una quota in più di retribuzione di risultato, rispetto a quella dovuta, determinata in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art.7. comma 5 del CCNL Area Sanità 2016/2018 .

## **Sez. II** **Area PTA**

### **Art. 12 - Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali**

Si evidenzia che la Dirigenza PTA è destinataria di nuovo CCNL, incardinato nel CCNL Comparto Funzioni Locali, sottoscritto alla data odierna solo nella Ipotesi di CCNL , in attesa di validazione della Corte dei Conti e della sottoscrizione definitiva. Nelle more, per il principio *tempus regit actum*, ci si limiterà in questa sede a regolamentare le procedure per la nomina e revoca degli incarichi, in armonia con le norme generali vigenti e con l'attuale CCNL, riservandosi di regolamentare la materia nuovamente in caso di modifiche sostanziali nello stipulando CCNL di categoria.

### **Art. 13 - Tipologie di incarico**

#### a) Incarichi di direzione di struttura complessa

Per incarichi di direzione di struttura complessa, ex all'art. 27, comma 1, lettera a CCNL 8/6/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall'Atto Aziendale.

#### b) Incarichi di direzione di struttura semplice

Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice , ex all'art. 27, comma 1, lettera b CCNL 8/6/2000 sono relativi ad articolazioni interne delle strutture complesse ( U.O.S.) o ad articolazioni a valenza dipartimentale o distrettuale dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie.

#### c) Incarichi professionali

Gli incarichi professionali, ex all'art. 27, comma 1, lettera c CCNL 8/6/2000 sono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni professionali con la collaborazione di risorse umane e utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie

d) Incarichi professionali di base

Gli incarichi professionali di base sono individuati al comma 1 par. II lett. d) dell'art 18 del CCNL ed hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Sono conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio, che abbiano superato il periodo di prova

**Art. 14 - Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento**

Incarichi di struttura complessa

Gli incarichi dirigenziali di struttura complessa sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, previo avviso, nel numero stabilito nell'Atto Aziendale, su :

- Individuazione di una rosa di candidati all'incarico, tra i Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice, proposta del Direttore Amministrativo Aziendale, che tenga conto dei principi sottoindicati, nell'ordine:

- a) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico;
- d) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- e) dell'area o disciplina o profilo di appartenenza;
- f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati.

Incarichi di struttura semplice

Gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferiti, nel numero stabilito nell'Atto Aziendale, su:

- Individuazione del candidato all'incarico, tra i Dirigenti con cinque anni di esperienza, su proposta del Responsabile della struttura complessa interessata o, nel caso di struttura semplice dipartimentale, su proposta del Direttore del Dipartimento interessato, che tenga conto dei principi sottoindicati, nell'ordine:

- a) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico;
- d) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- e) dell'area o disciplina o profilo di appartenenza;
- f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati.

Nel caso in cui il responsabile della struttura interessata proponga più candidati, il Direttore Amministrativo procederà, sulla base di valutazione complessiva del curriculum degli interessati, alla selezione di una rosa di idonei, sulla base del quale il Direttore Generale attribuirà l'incarico con provvedimento motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini e all'adeguata formazione.

#### Incarichi professionali

Gli incarichi dirigenziali di natura professionale sono conferibili ai Dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività su:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del Responsabile della struttura complessa interessata, che tenga conto dei criteri suindicati .

#### Art. 15 - Revoca degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono soggetti a revoca anticipata nel caso in cui Il Dirigente non superi positivamente la valutazione dei Collegi Tecnici e dell'Organismo Indipendente di valutazione e nei casi di accertamento di responsabilità dirigenziale di cui all'art. 15 ter comma 3 D.lgs 502/92 e s.m.i ( dovuto a inosservanza delle direttive e a risultati negativi di gestione ) .

Il mancato rinnovo, alla scadenza dell'incarico, potrà essere l'effetto di valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art.62 CCNL Area Sanità

#### Art. 16 Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione positiva a fine incarico, a cura degli Organismi previsti dal CCNL di categoria, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, sono:

- a) in prima istanza il Dirigente direttamente sovraordinato;
- b) il Collegio Tecnico;
- c) l' OIV.

Il Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico. Gli incarichi possono essere rinnovati anche senza avviso, nel rispetto del principio di rotazione ove possibile.

### **Art. 17 - Sostituzioni**

La sostituzione dei Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale, attualmente regolata dall'art. 18 CCNL 8/6/2000 può intervenire nei seguenti casi:

- 1) Assenza per ferie, malattia o altro impedimento del titolare dell'incarico:

la sostituzione del Direttore di struttura complessa o del Responsabile UOSD o altra U.O. in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dalla struttura semplice, è affidata ad altro dirigente della struttura, indicato dal titolare entro il 31 gennaio di ciascun anno e scelto tra i Dirigenti che siano titolari di incarico di struttura semplice o professionale;

- 2) Assenza del titolare per cessazione del rapporto di lavoro:

la sostituzione del Direttore di struttura complessa o del Responsabile UOSD o altra U.O. in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dalla struttura semplice, è affidata con provvedimento motivato del Direttore Generale, secondo i principi di cui al punto 1) e cioè ad altro titolare di struttura semplice o professionale della struttura interessata, mediante valutazione comparata dei curricula formativi e professionali prodotti dai candidati, effettuata dal Direttore Amministrativo che proporrà quindi una terna di nomi, previo avviso.

In tal caso la sostituzione, che non potrà configurarsi come mansione superiore è consentita per il tempo necessario all'espletamento delle procedure per il conferimento dell'incarico, e comunque nei limiti temporali previsti dai CCNL.

Al dirigente incaricato non spetterà alcun emolumento per i primi due mesi. In caso di durata superiore allo stesso compete l'indennità mensile per 12 mensilità, prevista dal CCNL tempo per tempo vigente provvedendosi in tal senso attingendo al Fondo per il Risultato. Allo stesso sarà altresì corrisposta una quota in più di retribuzione di risultato per il raggiungimento degli Obiettivi assegnati, nella misura che sarà stabilita in sede di contrattazione integrativa aziendale.

- 3) Assenza del titolare dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni dovuta a incarico di direttore Generale, Sanitario o Direttore dei Servizi sociali presso l'Azienda o altro Ente, ovvero per mandato elettorale o ancora per distacco sindacale.

In tal caso si provvederà all'assunzione di altro Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato .

Nel caso in cui non si possa far ricorso alle sostituzioni sopra indicate, l'Azienda potrà temporaneamente affidare la struttura ad altro Dirigente con corrispondente incarico, con anzianità di cinque anni, ma non verrà corrisposta la relativa indennità bensì una quota in più di retribuzione di risultato, rispetto a quella dovuta, determinata in sede di contrattazione integrativa

## **PARTE II**

### **Incarichi di Direttore di Dipartimento**

#### **Art 18 – Funzione e tipologia dei Dipartimenti**

I Dipartimenti aziendali, quali modelli ordinari di gestione operativa dell'attività dell'Azienda, ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dall'Atto Aziendale.

E' struttura organizzativa di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse, costituita da una pluralità di unità operative e moduli organizzativi, raggruppate in base all'omogeneità, affinità complementarietà del loro sistema di riferimento, che perseguono finalità comuni, tra loro interdipendenti ma che mantengono la propria autonomia e responsabilità professionale nell'ambito di un unico modello organizzativo e gestionale.

I Dipartimenti possono esser funzionali, in quanto coinvolgono orizzontalmente le strutture che ne fanno parte ed hanno come obiettivo quello di migliorare la pratica clinico-assistenziale, favorendo l'acquisizione ed il mantenimento delle competenze tecnico professionali adeguate al fine di ridurre difformità nelle pratiche clinico assistenziali ed è diretto da uno dei Responsabili delle U.O.C. ad esso afferenti, che mantiene la direzione dell'U.O.C..

Sono invece strutturali i Dipartimenti che hanno responsabilità gestionale piena e diretta delle risorse assegnate con rilevanza gerarchica di organizzazione e gestione, in sede di negoziazione di budget e nel rispetto delle autonomie gestionali e professionali assegnate alle strutture complesse afferenti. Le risorse finanziarie sono rappresentate dal budget funzionale assegnato al Dipartimento e le somme sono suddivise per Centri di Costo nelle singole strutture aggregate, sulla base della pianificazione e programmazione. Anch'esso è diretto da uno dei dirigenti delle strutture complesse che vi afferiscono. A seguito della approvazione del nuovo nell'Atto aziendale adottato con delibera n. 1006/2019 e approvato con D.A. n. 163 del 6/3/2020, la geografia dei Dipartimenti è quella individuata nel vigente Atto Aziendale che, sulla base delle aree di competenza, distingue:

A) Dipartimenti dell'Area Sanitaria Territoriale

B) Dipartimenti Ospedalieri, nell'ambito dei quali sono distinti i transmurali in quanto integrano funzioni ospedaliere e territoriali

C) Dipartimento Amministrativo

I Dipartimenti sono costituiti da:

- strutture complesse (UOC)
- strutture semplici a valenza dipartimentale (UOSD)
- strutture semplici (UOS)
- 

**Art 19 - Organi del Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento:

- a) Direttore del Dipartimento
- b) Comitato di Dipartimento
- c) Assemblea del Dipartimento

**Art. 20 - Direttore del Dipartimento**

A) Nomina dei Direttori di Dipartimento

Il Direttore di Dipartimento viene nominato con provvedimento del Direttore Generale, su parere dei Direttori Sanitario o Amministrativo, a seconda della competenza, sentito il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato di Dipartimento di individuazione di una rosa di almeno 3 candidati, tra i Direttori di Struttura complessa afferenti il Dipartimento in interesse (v. art. 17 bis D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), a seguito di procedura selettiva su comparazione dei curricula. La nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata espressamente dall'art. 7 quater del Dlgs 229/99 e s.m.i., il quale prescrive che lo stesso venga scelto tra i "Direttori di Struttura complessa con più di cinque anni di anzianità nella funzione".

I Direttori di Dipartimento percepiscono l'indennità dipartimentale, di cui all'art. 40 comma 9 del CCNL 8/6/2000, come confermata, per l'Area Sanità dall'art. 91 comma 12 dello stesso, nella misura stabilita dalla Direzione aziendale.

B) Revoca dell'incarico di Direttore di Dipartimento

L'incarico di Direttore di Dipartimento ricade nella disciplina contrattuale inerente gli incarichi di struttura complessa, pertanto ne segue l'intera regolamentazione sia per ciò che riguarda la durata sia per ciò che riguarda la revoca e le valutazioni. Quindi l'incarico può aver durata da 5 a 7 anni e può essere revocato nel caso in cui il Direttore del Dipartimento non superi positivamente la valutazione dei Collegi Tecnici e dell'Organismo Indipendente di valutazione e nei casi accertamento di

responsabilità dirigenziale di cui all'art. 15 ter comma 3 D.lgs 502/92 e s.m.i ( dovuto a inosservanza delle direttive e a risultati negativi di gestione ) .

Il Direttore di Dipartimento risponde in quota parte dagli obiettivi assegnati alle UU.OO. afferenti al Dipartimento che dirige anche ai fini del rinnovo dell'incarico.

In caso di Dipartimento Strutturale, la superiore valutazione va effettuata ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato così come determinata in sede di contrattazione con lo stesso.

Il Direttore di Dipartimento decade in caso in cui vengano meno i requisiti (mancata conferma dell'incarico di direttore di UOC a seguito valutazione negativa o altra causa) o ancora in caso di modifiche dell'assetto organizzativo dell'Azienda ( ad es. modifiche alla Rete Ospedaliera, nuovi Atti Aziendali ecc)

### C) Compiti del Direttore del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento:

- individua fra i funzionari amministrativi del Dipartimento medesimo, il segretario, il cui compito è quello di :

a) coadiuvare il Direttore in tutte le sue funzioni amministrative;

b) curare la redazione dei verbali delle riunioni, rendendoli pubblici e trasmettendoli al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, nonché ai componenti del Comitato di Dipartimento

c) tenere l'archivio, la cui sede viene fissata dal Direttore del Dipartimento.;

-Partecipa di diritto alle riunioni del Collegio di Direzione;

-Ottempera al perseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso le risorse assegnate.

-Assicura il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli proposti dal Comitato;

-Promuove le verifiche periodiche sulla qualità;

-Controlla l'aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti dal Comitato, nell' ambito dell' assistenza sanitaria e della gestione del personale;

-Rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione aziendale;

-Definisce i modelli di coordinamento tra le singole Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici Dipartimentali di cui si articola il Dipartimento;

Valuta il rinnovo e la nuova acquisizione delle tecnologie biomediche, secondo i principi dell' Health Technology Assessment, tra cui:

- L'efficacia clinico/diagnostica;

- L'efficienza come valutazione economica dell'applicazione nel sistema;

- Le ricadute sociali.

Annualmente il Direttore di Dipartimento redige una relazione sulle attività dipartimentali e sull'utilizzazione delle risorse umane e tecnologiche disponibili.

La realizzazione delle attività, le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva dei dirigenti e degli operatori assegnati al Dipartimento.

## **Art. 21 - Comitato di Dipartimento**

### **A) Componenti del Comitato di Dipartimento**

Il Comitato di Dipartimento e' un organismo collegiale, consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore di Dipartimento nelle sue funzioni.

E' composto da:

- a) Direttore di Dipartimento;
- b) Direttori delle strutture complesse afferenti al Dipartimento;
- c) Responsabili delle strutture semplici/ U.O.S.D. in misura pari al 50% delle strutture complesse afferenti al dipartimento;
- d) Dirigenti medici con incarico professionale, nella misura di un terzo di cui al punto b);
- e) un rappresentante del personale sanitario non medico;
- f) un rappresentante del personale del comparto;

Sono componenti di diritto del Comitato:

- Tutti i direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento.
- I dirigenti responsabili di Struttura Semplice, pari al 50% delle strutture complesse afferenti al Dipartimento.

Sono cariche elettive:

- I responsabili delle Strutture Semplici, se il loro numero è superiore al 50% delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento;
- I Dirigenti medici con incarico professionale, nella misura di un terzo di cui al punto b);
- Un rappresentante del personale sanitario non medico;
- Un rappresentante del personale del comparto.

Il personale, eletto ed eleggibile, ma con contratto a tempo indeterminato, può votare ed essere votato, nell' ambito della categoria di appartenenza. Non sono eleggibili i dipendenti che abbiano subito sanzioni disciplinari, come pure i componenti di diritto del Comitato di Dipartimento.

Apposita Commissione elettorale, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, tutti appositamente individuati dal Direttore Generale, sovrintenderà alle operazioni elettorali, indette dallo stesso Direttore Generale.

Il Comitato dipartimentale dura in carica tre anni ed in ogni caso decade in caso di decadenza del Direttore di Dipartimento.

### **B) Operazioni elettorali**

La Commissione elettorale, come sopra nominata, all'atto dell'indizione delle operazioni elettorali, espleta le seguenti operazioni:

- acquisizione, da parte dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, degli elenchi del personale titolare dell'elettorato attivo e passivo;
- pubblicazione degli elenchi del personale titolare dell'elettorato attivo e passivo, anche presso il seggio elettorale;
- determinazione dell'ubicazione e della composizione del seggio elettorale, disponendone nomina e costituzione; validazione e timbratura delle schede;
- gestione dell'organizzazione del seggio elettorale;
- decisione reclami/ricorsi con riferimento alle operazioni di voto;
- cura di ogni altro adempimento finalizzato alla regolare conduzione delle operazioni elettorali.

Le decisioni del suddetto organo collegiale sono adottate a maggioranza, verbalizzate e trasmesse al Direttore Generale. I componenti sono considerati durante lo svolgimento delle operazioni di competenza, presenti in servizio.

Anche gli elettori, in occasione delle relative operazioni, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio. Il Seggio elettorale, nella composizione sopra indicata, è individuato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio che non risulta incluso nei potenziali elettori. Esso opera con la presenza di almeno 2 componenti, fra i quali il Presidente e il Segretario.

In occasione delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, e comunque il componente presente, accerta l'identità personale dell'elettore e la sua iscrizione negli elenchi degli aventi diritto, consegnando allo stesso la scheda e invitandolo a firmare nell'apposito elenco. La votazione, a scrutinio segreto, darà possibilità di esprimere una sola preferenza.

Lo scrutinio delle schede avviene al termine delle operazioni elettorali, presso il seggio stesso, è aperto al pubblico, e prosegue ininterrottamente sino alla conclusione.

L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente che, in caso di contestazione, ha l'obbligo di sentire gli scrutatori. Nessun voto è attribuito alle schede nulle, intendendosi quelle che rechino segni che facciano presumere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ovvero abbia espresso più di una preferenza ovvero abbia votato un candidato non eleggibile.

Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti validamente espressi, a parità di voto, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'A.S.P. di Siracusa e, in caso di ulteriore parità, il più giovane anagraficamente. Il Presidente del seggio, ultimate le operazioni, forma la graduatoria dei votati in ciascun Dipartimento e trasmette tutta la designazione al Direttore Generale il quale, con atto deliberativo, proclama gli eletti e nomina il Direttore di Dipartimento. Avverso la nomina è ammesso reclamo motivato da parte di chi ha l'elettorato, sia attivo che passivo. Sui reclami decide la Commissione elettorale entro gg. 15 dal ricevimento formale, con provvedimento da notificare formalmente all'interessato. La successiva deliberazione del

Direttore Generale, assunta in conformità alla decisione sul reclamo, non può essere ulteriormente gravata.

#### D) Compiti del Comitato del Dipartimento

All'interno del Comitato di Dipartimento vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico - finanziario proprie del Dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget, da sottoporre alla Direzione Generale a cura del Direttore di Dipartimento.

Il Comitato formula inoltre, osservazioni e proposte relative a:

- ottimizzazione delle risorse disponibili sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Azienda;
- sperimentazione e adozione di modalità organizzative, volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento;
- sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni e l'adozione di linee guida;
- miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza;
- approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l'attività svolta;
- verifica della qualità delle prestazioni;
- organizzazione dei diversi setting assistenziali.
- esprime parere obbligatorio e non vincolante

Il Comitato esprime il suo parere ogni qual volta richiesto dal Direttore del Dipartimento.

#### E) Riunioni del Comitato di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento si riunisce, su convocazione del Direttore del Dipartimento, almeno trimestralmente o quando viene richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Il Direttore del Dipartimento predispone l'ordine del giorno, recependo anche gli argomenti e le richieste pervenute dai componenti del Comitato.

Tutti i dirigenti possono essere, altresì, chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Direttore del Dipartimento, per la discussione di specifici argomenti di loro competenza o interesse.

I verbali, consegnati dal segretario, possono essere consultati dal personale del Dipartimento.

Copia del verbale di ogni seduta del Comitato deve essere inviata al Direttore Sanitario Aziendale ovvero al Direttore Amministrativo.

Le sedute del Comitato di Dipartimento sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.

Sono valide le decisioni del Comitato approvate a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

Non sono ammesse deleghe alla partecipazione alle riunioni.

I componenti del Comitato decadono nel caso in cui non garantiscano la propria presenza, salvo giustificate motivazioni, in almeno il 50% delle riunioni che si svolgono nell'arco di un anno.

I componenti decaduti verranno sostituiti scorrendo la lista dei non eletti.

### **Art. 22 - Assemblea del Dipartimento**

L'Assemblea del Dipartimento è costituita da tutti gli operatori assegnati al Dipartimento ed è aperta alla partecipazione di altri componenti che, a vario titolo, svolgono attività nel Dipartimento.

Ha carattere consultivo- propositivo non vincolante, su tematiche dipartimentali di valenza generale

Il Direttore del Dipartimento dovrà convocare l'Assemblea del Dipartimento almeno una volta l'anno a scopo informativo; in particolare, il Direttore avrà l'obbligo di presentare all'Assemblea gli obiettivi fissati nella negoziazione di budget.

Dovranno essere invitati tutti i dipendenti delle strutture afferenti al Dipartimento.

Il Direttore potrà, inoltre, convocare l'Assemblea all'occorrenza, per acquisire i pareri su tematiche dipartimentali, con un anticipo di almeno 14 giorni.

### **Art. 23 - Obiettivi dei Dipartimenti**

#### **A) Obiettivi dei Dipartimenti di Area sanitaria territoriale e di Area sanitaria ospedaliera**

Ogni Dipartimento Sanitario deve condividere e, quindi, ricercare il perseguimento degli obiettivi istituzionali, relativamente a quanto di pertinenza, sia diretta che indiretta.

A tal scopo promuove:

- l'impiego efficace delle risorse umane e tecnologiche;
- l'adozione del metodo di lavoro interdisciplinare, nell'ottica della ricerca e del confronto professionale;
- la predisposizione ed attuazione di protocolli e/o percorsi assistenziali, basati sulle migliori evidenze cliniche, Evidence Based Medicine - medicina basata sulle prove di efficacia - ed Evidence Based Nursing -infermieristica basata su prove di efficacia.
- la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni.
- la valorizzazione e la responsabilizzazione degli operatori, in rapporto alla professionalità e competenza.
- la promozione di iniziative volte ad umanizzare l'assistenza all'interno delle strutture dipartimentali.
- la pianificazione della formazione permanente del personale, orientata anche verso il recepimento dei nuovi modelli organizzativi.
- la verifica della qualità delle prestazioni.

- l'organizzazione dei Day-hospital, Day-surgery, nonché dell'attività ambulatoriale.

#### B) Obiettivi del Dipartimento Amministrativo

Gli obiettivi del Dipartimento Amministrativo sono:

programmazione e adozione delle misure organizzative volte alla semplificazione del processo amministrativo;

applicazione dei sistemi gestionali per la tracciabilità e trasparenza delle pratiche amministrative;

gestione del processo di acquisizione delle risorse umane;

gestione ed i controlli di efficienza ed economicità degli interventi di carattere amministrativo.